

**Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2019/2020**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “ <i>Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali</i> ”;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “ <i>Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89</i> ”;
VISTO	il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “ <i>linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti</i> ”;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTA	la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “ <i>Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza</i> ”;
ATTESA	la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
VISTA	la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data
RITENUTO	di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO	di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
 - b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

- c) Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- d) Decreto competenze: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- e) Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
- f) Ordinanza valutazione: Ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo i criteri di cui all'articolo 7.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza valutazione in merito al Piano di integrazione degli apprendimenti e al Piano di apprendimento individualizzato
4. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Articolo 3

(Criteri per la realizzazione degli elaborati)

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno.
2. La tematica di cui al comma 1:
 - a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni;
 - b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Articolo 4

(Modalità di presentazione degli elaborati)

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.

2. Nel caso in cui l'alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l'alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.
3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro il termine delle lezioni, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 5

(Candidati esterni)

1. I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono l'elaborato di cui all'articolo 3 ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. La valutazione di cui all'articolo 7, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Articolo 6

(Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) originalità dei contenuti;
 - b) coerenza con l'argomento assegnato;
 - c) chiarezza espositiva.
2. Nel valutare l'elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.

Articolo 7

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all'anno scolastico 2019/2020.
2. Tenuto conto del documento di cui al comma 1, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell'elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Articolo 8

(Certificazione delle competenze)

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.

Articolo 9

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l'elaborato di cui all'articolo 3..

Articolo 10

(Esame di Stato per le scuole italiane all'estero)

1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

Articolo 11

(Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

2. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico - di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
3. All'esito dello scrutinio è attribuito all'adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall'adulto alle attività didattiche svolte..
4. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall'articolo 3.
5. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
6. All'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del percorso di studio all'articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.

Il Ministro dell'Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina